La svalutazione delle immobilizzazioni tecniche

1ª parte: Il problema della rilevazione contabile

di Piero Mella

La svalutazione delle immobilizzazioni tecniche rientra tra le rettifiche di valore in diminuzione previste dalla IV Direttiva CEE per le immobilizzazioni tecniche. La svalutazione dovrebbe, però, sul piano logico, essere considerata distinta dall'ammortamento. Anche in bilancio, di conseguenza, occorrerebbe dare autonoma evidenza alle due rettifiche di valore in diminuzione. L'autore, dopo una sintetica rassegna di quanto è prescritto dalla Direttiva, dal codice civile e dai principi contabili in tema di svalutazione, considera quattro procedure contabili tramite le quali rilevare questa rettifica di valore e le esamina alla luce dei principi civilistici e fiscali. Nella 2ª parte affronterà il problema del calcolo dell'entità della svalutazione presentando logiche alternative su cui fondare le determinazioni.

1. La disciplina dell'ammortamento e delle svalutazioni

La IV Direttiva CEE impone che le valutazioni di bilancio siano fondate, normalmente, sul *principio del costo* (art. 32) ed impiega l'espressione generale di «*rettifiche di valore*» per indicare qualunque variazione rispetto al costo, sia in aumento sia in diminuzione (1).

Nell'ambito delle valutazioni delle immobilizzazioni tecniche secondo il principio del costo, il legislatore comunitario ammette che il valore dei fattori pluriennali possa subire sia rettifiche in aumento mediante *rivalutazioni* (art. 34) sia rettifiche in diminuzione e, in questo secondo caso, prevede due diverse rettifiche: l'*ammortamento* sistematico su base annuale e la *svalutazione* saltuaria. Recita, infatti, l'art. 35:

«1. a) Gli elementi delle immobilizzazioni devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, fatte salve le lettere b) e c).
b) il prezzo di acquisizione o il costo di produzione degli elementi delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione.
c) aa) (omissis)
bb) Indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni devono essere oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia duratura.
cc) (omissis)
dd) Il valore inferiore di cui alle lettere aa) e bb) non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.
d) (omissis)

2. (omissis)» (2).

(1) L'art. 32 così recita: «*La valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata secondo gli artt. da 34 a 42 che sono basati sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione*». Sulla portata logica del principio del costo e sulle sue conseguenze in termini di misura del reddito e del capitale di funzionamento si veda l'articolo: *Il principio del costo*, pubblicato sul n. 4 di C&B.

(2) L'art. 35 nella sua formulazione completa, recita:
«*1.a) Gli elementi delle immobilizzazioni devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, fatte salve le lettere b) e c).*
b) Il prezzo di acquisizione o il costo di produzione degli elementi delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione.
c) aa) Le immobilizzazioni finanziarie possono essere oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio.
bb) Indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni devono essere oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia duratura.
cc) Le rettifiche di valore di cui alle lettere aa) e bb) devono essere iscritte nel conto profitti e perdite e indicate separatamente nell'allegato se non sono indicate separatamente nel conto profitti e perdite.
dd) Il valore inferiore di cui alle lettere aa) e bb) non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.
d) Se gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, nell'allegato occorre indicare l'importo debitamente motivato di tali rettifiche.

2. Il prezzo di acquisizione si ottiene aggiungendo al prezzo di acquisto le spese accessorie.

3. a) il costo di produzione si ottiene aggiungendo ai prezzi di acquisizione delle materie prime e sussidiarie i costi direttamente imputabili al prodotto considerato.
b) Una congrua parte dei costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato può essere aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione.

4. L'inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di immobilizzazioni è consentita sempreché tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. In tal caso deve essere menzionata nell'allegato la loro iscrizione all'attivo».

Anche il codice civile, all'art. 2425, riconoscendo implicitamente il principio del costo, ammette la possibilità di attuare rettifiche al valore delle immobilizzazioni tecniche.

L'*ammortamento* è disciplinato al punto 1, ove si prevede che: «*gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento*».

Le *svalutazioni* sono ammesse dallo stesso disposto appena riportato che, se da un lato impone di non superare il valore di costo, dall'altro lascia la possibilità di iscrivere in bilancio un valore inferiore.

La *rivalutazione* si può attuare giusto il disposto dell'ultimo comma del citato art. 2425: «*Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea*» (3).

Prescindendo dal problema delle rivalutazioni, esamineremo, in questo articolo, le possibili procedure contabili per rilevare le rettifiche di valore necessarie per ridurre il valore precedentemente attribuito alle immobilizzazioni tecniche.

2. Ammortamento e svalutazione: natura economica

Prima di considerare le scritture con le quali rilevare gli *ammortamenti* e le *svalutazioni* è opportuno osservare che queste due specie di rettifiche di valore devono essere tenute distinte, sia sul piano logico sia su quello pratico, in quanto diversa è la natura economica che le caratterizza.

Le immobilizzazioni tecniche sono fattori produttivi ad utilizzo pluriennale. La loro acquisizione comporta il sorgere di un «*costo pluriennale*» che deve trovare reintegro economico tramite i ricavi di successivi esercizi, secondo il principio di correlazione, sulla base di qualche indice di utilizzo o di impiego dei fattori nei processi produttivi ai quali erogano la loro utilità.

La procedura tramite la quale si ripartisce il costo pluriennale tra gli anni di vita economicamente conveniente dei fattori si denomina, appunto, processo di ammortamento (4).

In un sistema contabile fondato sul principio del costo vale la seguente *regola generale*: in qualunque momento della loro vita utile il valore attribuibile ai fattori pluriennali non dovrebbe mai eccedere il *valore economicamente recuperabile* tenendo conto tanto della possibilità di conveniente impiego nei processi produttivi futuri — e, quindi, del valore recuperabile tramite la vendita delle produzioni ottenute con questi fattori — quanto del ricavo previsto realizzabile con l'eliminazione.

Al momento dell'acquisto, il valore delle immobilizzazioni tecniche si pone normalmente pari al costo, incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresa l'IVA eventualmente indetraibile (5).

In epoca successiva a quella dell'acquisto, il valore storico si può ridurre tanto per il consumo ed il deperimento dei fattori, connessi all'impiego *sistematico* di questi, quanto per il verificarsi di eventi che facciano presumere una riduzione della capacità produttiva non connessa all'utilizzo sistematico dei beni e che facciano fondatamente ritenere impossibile recuperare l'intero valore residuo.

Si possono, quindi, attuare due rettifiche di valore in diminuzione:

1) l'*ammortamento periodico*, per tenere conto del consumo e del deperimento conseguenti all'impiego *sistematico* del bene;

2) la *svalutazione* (generalmente non sistematica), per anticipare l'effetto delle prevedibili minori potenzialità economiche future dell'impiego dei fattori.

Risultano immediate le seguenti osservazioni.

Il *processo di ammortamento* ha la funzione di distribuire il valore da ripartire sulla base dell'utilizzo del fattore nei processi produttivi.

Il *processo di svalutazione* ha la funzione di ridimensionare il valore da ripartire sulla base delle

(3) Ricordo che l'art. 9 della legge 19/3/83, n. 72 offre l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 2425 e così recita: «*L'art. 2425, comma terzo, del codice civile è da intendersi nel senso che può derogarsi ai criteri di valutazione dettati dalla legge, quando l'applicazione di tali criteri contrasta con l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.*

Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983».

(4) In effetti i ricavi devono reintegrare non il costo originario ma il valore «consumato»; quanto meno, si dovrà tenere conto del presunto ricavo di eliminazione. Per un approfondimento circa il processo di ammortamento si rimanda allo Speciale «Gli ammortamenti», pubblicato sul n. 3 di C&B.

(5) La regola generale indicata nel testo si applica anche per la rilevazione del valore di acquisizione; in tutti i casi nei quali, già all'«epoca» dell'acquisto, è prevedibile il non completo recupero del costo sostenuto si procede immediatamente ad una svalutazione del bene acquistato; il valore di costo può essere, ad esempio, disatteso se il bene è prodotto in economia ad un costo superiore a quello che l'impresa avrebbe dovuto sostenere per l'acquisto presso terzi; in questa ipotesi si attribuisce il minore valore di mercato; si vedano il Documento n. 4 del CNDC (Giuffré, Milano, 1979), par. D.II.b) e lo IAS n. 16 (IREO, Venezia, pag. 19).

peggiorate prospettive di futuro impiego economicamente conveniente del fattore.

Con l'*ammortamento* si imputa all'esercizio una quota del valore da recuperare di un fattore.

Con la *svalutazione* si accoglie in esercizio la misura della perdita di valore di quel fattore.

Le *quote di ammortamento* indicano la parte del valore del fattore pluriennale recuperata con i (correlabile ai) ricavi degli esercizi nei quali il fattore eroga la propria utilità.

La *svalutazione* evidenzia la parte del valore di quel fattore *non recuperabile* con i (non correlabile ai) futuri ricavi ottenibili dal suo impiego.

L'ammortamento sarebbe, di conseguenza, giustificabile e quantificabile su valutazioni connesse all'utilizzo attuato ed attuabile del fattore; la svalutazione si fonderebbe su analisi prospettiche circa le future possibilità di reintegro economico del valore del fattore.

Essendo diversa la logica, anche le forme di rilevazione delle due specie di rettifiche devono differenziarsi, come giustamente impone il legislatore europeo.

3. Il documento n. 4 del CNDC e l'IAS n. 16

La differenza concettuale tra *ammortamento* e *svalutazione* delineata al paragrafo precedente è coerente con quanto statuito nel Documento n. 4 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (6).

Al paragrafo 16.a si afferma, infatti, che: «*L'ammortamento è la ripartizione del valore di una immobilizzazione tecnica tra gli esercizi della sua vita utile. Esso non costituisce un procedimento di valutazione dei cespiti nè un procedimento per creare fondi per la sostituzione dell'immobilizzazione tecnica*»; al successivo paragrafo 16.b.3).3 si legge che «*I metodi di ammortamento devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la vita utile dei medesimi*»; al paragrafo 1.g si statuisce che: «*Le immobilizzazioni tecniche destinate ad essere mantenute nell'organizzazione permanente dell'impresa vanno valutate al costo rettificato dai relativi fondi ammortamento (valore netto contabile) finché vi è evidenza che il valore netto contabile non potrà essere recuperato tramite l'uso. Quando esistono sintomi che facciano insorgere la problematica circa il recupero è necessario accertare se si è verificata una perdita permanente di valore che va rilevata tramite una svalutazione. In tal caso le immobilizzazioni vanno esposte al loro valore recuperabile tramite l'uso, come definito al successivo punto 18*».

Al punto 18 si specifica che: «*La necessità di effettuare la svalutazione per perdita permanente del valore delle immobilizzazioni tecniche menzionata nel precedente paragrafo 1.g) può derivare da errori di progettazione o di costruzione, cambiamenti tecnologici, cambiamenti dei prodotti ecc. La svalutazione va effettuata quando esistono obiettive condizioni di irrecuperabilità del valore del cespite...*».

Da queste citazioni si deduce che nel bilancio di un dato anno la differenza tra costo storico, ammortamento e svalutazione dovrebbe corrispondere al valore *recuperabile tramite l'uso* o l'*eliminazione* e che la misura dell'ammortamento futuro dovrebbe essere correlata a qualche valore che tenga conto dei previsti margini lordi di contribuzione dell'impresa (ricavi al netto dei costi direttamente variabili).

L'ammortamento non recuperabile deve essere tradotto in svalutazione e questa deve essere, per il principio della prudenza, anticipata all'anno in cui la perdita di valore può essere prevista ragionevolmente.

In tale senso si esprime anche l'IAS n. 16 che, al paragrafo 20, così recita: «*Il valore contabile lordo degli immobili, impianti e attrezzature ammortizzabili è di solito recuperato su base sistematica nel corso della loro vita utile. Se l'utilità di un bene o gruppo di beni è permanentemente compromessa, ad esempio a causa di danni o di obsolescenza tecnologica, il valore recuperabile può scendere al di sotto del valore netto contabile. In questi casi il valore contabile netto è ridotto al valore recuperabile e la differenza è imputata al reddito immediatamente*».

4. Un esempio

Per analizzare le scritture contabili atte a rilevare ammortamento e svalutazione, supponiamo:

a) che l'impresa abbia acquistato un macchinario prevedendo di utilizzarlo per dieci anni;

b) che tale bene sia iscritto in contabilità al valore storico di 1.000;

c) che sia ammortizzato con quote costanti;

d) che risulti già ammortizzato, al termine del terzo anno, per 300.

L'utilizzo di tale fattore nel quarto anno sia stato analogo a quello dei tre anni precedenti; la quota di ammortamento dovrebbe, di conseguenza, essere nuovamente pari a 100. Si ipotizzi che l'impresa preveda, però, di poter utilizzare il macchinario ancora per tre soli anni. Riducendosi il periodo di vita utile, da 10 a 7 anni, anche considerando la possibilità di impiegare il macchinario regolarmente per i tre successivi periodi (cioè per i sette anni complessivi), si è prodotta una diminuzione della capacità operativa futura e, di conseguenza, si rende necessaria una svalutazione.

(6) CNDC: *Documento n. 4: I principi base delle immobilizzazioni tecniche*, Giuffré, Milano, 1979.

Come indicheremo nella parte II l'ammontare della svalutazione può essere determinata solo con accurati studi circa i ritmi di impiego futuri; supponendo, però, nel nostro esempio, per semplificare, che questi siano del tutto analoghi a quelli passati, si può ritenere, almeno in prima approssimazione, che l'entità della svalutazione possa essere quantificata dalla *differenza* tra il *valore residuo da ammortizzare* al termine del terzo anno, in ipotesi di durata decennale del bene, ed il *valore recuperabile* con le successive quattro quote di ammortamento, ciascuna posta pari a 100.

Il primo termine della differenza si può calcolare come segue:

COSTO STORICO	+ 1.000
FONDO AMMORTAMENTO AL 3° ANNO	– 300
RESIDUO DA RECUP. AL TERM. DEL 3° ANNO	700

Poiché l'impresa anticipa la dismissione, il calcolo del valore residuo così si modifica:

COSTO STORICO	+ 1.000
FONDO AMMORTAMENTO	– 300
RESIDUO DA RECUP. AL TERM. DEL 3° ANNO	+ 700
QUOTA RECUPERAB. CON LE 4 QUOTE DI AMMORT.	– 400
AMMONTARE DELLA SVALUTAZIONE	300

Quantificato l'ammontare della perdita di valore dell'immobilizzazione tecnica, si pone il problema di rilevare l'ammortamento (100) e la svalutazione (300) al termine del quarto anno.

5. Prima soluzione: svalutazione distribuita sulle residue quote di ammortamento

Una prima soluzione consiste, semplicemente, nel determinare il valore residuo da ammortizzare al termine del terzo anno, senza tenere conto in modo esplicito della svalutazione, e nel ripartirlo normalmente con le future quote di ammortamento possibili. Nel nostro esempio, il valore da ammortizzare al terzo anno, pari a 700, non sarà ammortizzabile in sette anni, come nelle previsioni originarie, ma, a motivo dell'accorciamento della vita economicamente utile, dovrà essere distribuito in quattro soli anni; prevedendosi un utilizzo regolare, le quote di ammortamento saranno pari, ciascuna, a 175.

La quota al termine del quarto anno si rileverà, perciò, con la scrittura:

[1] 31/12		
QUOTA AMMORT. a F.DO AMMORT. (ripartizione in 4 anni del valore da ammortizzare pari a 700)		175

Come si può osservare, con questa procedura la svalutazione non è autonomamente rilevata in quanto viene distribuita gradualmente nelle quote di ammortamento del quarto anno e dei tre successivi; anziché essere di 100 esse risultano pari al maggior valore di 175; ciascuna quota, di conseguenza, ingloba in sé un quarto della complessiva perdita di valore (300:4 = 75).

Questa forma di rilevazione, per quanto semplice ed immediata, non consente, tuttavia, di rispettare quanto prescritto dalla Direttiva essendo essa, altresì, non conforme alle enunciazioni dei principi contabili.

6. Seconda soluzione: *svalutazione* esplicita rilevata con procedura diretta

Per rilevare la *svalutazione* separatamente dall'*ammortamento* è possibile seguire la procedura — che denomineremo di *rettifica diretta* — consistente nel ridurre esplicitamente il valore delle immobilizzazioni tecniche per l'importo della svalutazione.

Al termine del quarto periodo si compone, innanzitutto, la scrittura:

[2] 31/12		
SVALUT. IMMOB. TECNICHE a IMMOBIL. TECN. svalutazione come da documentazione.		300

Alla precedente si affianca, poi, l'annotazione separata della quota di ammortamento per il quarto periodo:

[3] 31/12		
QUOTA AMMORT. a F.DO AMMORT. calcolata 4ª quota come da piano di ammortamento...		100

Ciascuna delle quattro quote risulta determinabile con ritmo costante sul valore delle immobilizzazioni al netto della svalutazione e dei precedenti ammortamenti (1.000 – 600 = 400).

Questa procedura è coerente con le disposizioni ed i vincoli presentati nei primi paragrafi; essa, infatti, consente di annotare separatamente e di esporre quali voci distinte nel conto Profitti e Perdite sia la rettifica di valore negativa per *svalutazione* sia quella per *ammortamento*; nello Stato Patrimoniale, il valore delle immobilizzazioni tecniche è esposto al netto della svalutazione per 700; tale valore, dedotto il fondo ammortamento — che al termine del quarto anno ammonta a 400 —, rappresenta il valore netto recuperabile di tali fattori pluriennali.

Questa forma di rilevazione presenta, tuttavia, l'inconveniente di «far perdere memoria», nell'ambito del sistema contabile, del valore originariamente attribuito ai fattori svalutati.

Il bilancio, a seguito della delineata procedura, si strutturerebbe, infatti, come segue:

STATO PATRIMONIALE

IMMOBIL. TECNICHE 700 (già svalutate)	FONDO AMMORTAM. 400 (4 quote)

PROFITTI E PERDITE	
...	
QUOTA AMMORTAM. IMMOB. TECNICHE (4° quota) 100	
SVALUTAZIONE IMMOB. TECNICHE 300	
...	

Come immediatamente si osserva il costo storico non risulta più rappresentato.

7. Terza soluzione: svalutazione esplicita tramite ammortamenti suppletivi

Una procedura del tutto analoga a quella indicata al paragrafo precedente consiste nel rilevare la svalutazione quale ammortamento suppletivo impiegando il conto QUOTA STRAORDINARIA DI AMMORTAMENTO (o altro equivalente) anziché il conto SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE. Si presenterebbe, però, un altro inconveniente: non solo si «perderebbe memoria» del costo storico, ma si correrebbe il rischio di riclassificare la svalutazione nell'ambito degli ammortamenti, privando il lettore del bilancio della possibilità di percepire con immediatezza le due specie di rettifiche di valore (7).

8. Quarta soluzione: svalutazione esplicita rilevata con procedura indiretta

Per evitare la perdita di informazione conseguente alla svalutazione rilevata con *procedura diretta*, è possibile annotare le rettifiche di valore dei fattori pluriennali mantenendo in bilancio il costo storico e creando, per la sua rettifica, un esplicito FONDO SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE. Anziché la precedente scrittura [2] si comporrebbe, allora, l'articolo:

[4] 31/12

SVALUTAZIONE IMM. TECNICHE come da prospetto...	a	FONDO SVALUT. IMM. TECNICHE		300

A questa segue la normale rilevazione della quota annua di ammortamento con un articolo identico al [3].

Il bilancio esporrebbe i seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE	
IMMOB. TECNICHE 1000	FONDO AMMORTAM. 400 (4 quote)
	FONDO SVALUTAZIONE IMMOB. TECNICHE 300

(7) I dettagli dovrebbero, però, pur sempre essere indicati nella relazione degli amministratori o nell'allegato.

PROFITTI E PERDITE	
QUOTA AMMORTAM. IMMOB. TECNICHE (4° quota) 100	
SVALUTAZIONE IMMOB. TECNICHE 300	

9. Quale procedura seguire: il Codice Civile

In linea di principio, la procedura più chiara è quella indiretta, presentata al par. 8. Poiché ammortamento e svalutazione non hanno uguale natura, diversamente tali rettifiche di valore devono essere rappresentate in bilancio.

L'*indiretta* sembra essere la procedura più coerente anche con i vincoli posti dal codice civile.

Osserviamo, infatti, che solo questa forma di rilevazione consente di esporre con *chiarezza* (art. 2432, 2° comma), attesa la «precisione» delle valutazioni, tanto la situazione patrimoniale per quanto concerne il valore delle immobilizzazioni svalutate (*costo storico*, *svalutazione* e *fondo ammortamento* quali voci distinte di Stato Patrimoniale) quanto la composizione del risultato economico (*quota di ammortamento*, tra i componenti «ordinari» di reddito, e *svalutazione* tra quelli straordinari).

Solo questa procedura consente di rendere *evidente* la formazione degli utili e delle perdite (art. 2217, 2° comma).

La procedura è attuabile anche tecnicamente poiché:

a) per l'art. 2425, 2° comma: «*Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo*».

b) per l'art. 2424, al passivo dello Stato Patrimoniale possono essere separatamente iscritti «*I fondi... di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni*» (n. 4 del passivo);

c) per l'art. 2425 bis, nel conto Profitti e Perdite devono essere indicate «*le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni*».

La procedura di svalutazione *diretta*, per quanto offra minore chiarezza ed evidenza è, però, del tutto lecita in quanto la svalutazione degli elementi dell'attivo «*può*» — ma non necessariamente «*deve*» — essere iscritta in poste del passivo.

10. Segue: la disciplina fiscale

Per la determinazione del reddito d'impresa ricordiamo che:

a) ai fini IRPEF, il D.P.R. 29/9/73 n. 597 all'art. 57, lettera c), prevede la deducibilità delle sole

minusvalenze realizzate, non anche di quelle derivanti da svalutazioni di beni;

b) ai fini IRPEG, il D.P.R. 29/9/73 n. 598, all'art. 12, mentre riconosce l'imponibilità di tutte le *plusvalenze* iscritte in bilancio, anche se non realizzate, ammette la deducibilità delle sole *minusvalenze* da svalutazione del *magazzino* (art. 62) e dei *titoli* (art. 64) (8).

La svalutazione delle immobilizzazioni tecniche, quindi, ancorché iscritta nel conto Profitti e Perdite, non può essere mai portata in deduzione.

La minusvalenza, rappresentante la svalutazione, dovrà essere ripresa a tassazione nel modello 760/A (o altro modello per il calcolo del reddito d'impresa) con una *variazione in aumento*; le quote di ammortamento fiscalmente deducibili saranno, però, determinate sul costo del bene anteriore alla svalutazione e la differenza in più tra l'ammortamento fiscalmente deducibile e quello iscritto nel Profitti e Perdite — calcolato sul costo svalutato — sarà iscritta nel mod. 760/A quale *variazione in diminuzione* per ogni residuo anno di impiego del bene. Tale procedura è confermata dallo stesso Ministero con Ris. n. 9/2715 del 22/12/80 (riportata in calce).

Sembra, per questo, che per potere portare in deduzione la svalutazione non si possa che cercare di ricorrere alla procedura dell'incremento delle quote di ammortamento (par. 5) o alla rilevazione di ammortamento suppletivo (par. 7) sotto forma di maggiori quote per *ammortamento accelerato* connesso a più intensivo uso e deperimento, come indicato dal 3° comma dell'art. 68 del D.P.R. 597. Occorre ricordare che l'ammortamento accelerato (cioè con aliquote più elevate rispetto a quelle normali), deve però essere in ogni caso: a) giustificabile; b) proporzionale alla svalutazione.

Questa possibilità sembra, tuttavia, essere negata dall'Amministrazione finanziaria che con Ris. 9/581 del 5/5/79 (riportata in calce al par. 12) ha stabilito che dall'obsolescenza — quindi della svalutazione — non si possa tenere conto che nel momento della cessione o della eliminazione dei beni ammortizzabili dal processo produttivo, in quanto la *minusvalenza da svalutazione* solo a tale data acquisisce i requisiti di *certezza* e di *oggettività* richiesti per la deducibilità dal 1° comma dell'art. 74 del DPR 29/9/73 n. 597 (9).

Occorre, però, osservare che se la svalutazione intervenisse entro i primi tre periodi di utilizzo dell'immobilizzazione la perdita di valore potrebbe essere in parte fiscalmente deducibile facendo ricorso all'*ammortamento anticipato*, nei limiti previsti dalla normativa fiscale (attualmente, ai sensi dell'art. 68/597, l'ammortamento anticipato non può superare il 15% del costo dei beni e può essere attuato, al più, per i primi tre periodi di utilizzo).

Il trattamento fiscale della svalutazione segue, perciò, una procedura in contrasto con la disciplina civilistica, la sola — ricordiamolo — a porre vincoli alle valutazioni ed alle riclassificazioni di bilancio (10).

Ove l'amministratore, per ottenere i benefici fiscali della deducibilità della svalutazione, disattendesse la procedura indiretta o diretta per seguire quella fiscalmente ammessa, dell'ammortamento anticipato e accelerato (se accettato) produrrebbe un inevitabile *inquinamento al bilancio* civilistico; non bisogna, infatti, dimenticare che: «*La normativa fiscale non intacca alcuno dei criteri fissati dal codice civile in tema di bilancio e in particolare per l'accertamento degli utili e delle perdite di esercizio*» (Trib. di Milano, Sent. 14/9/78 Spairani c. L'Ausiliare).

11. L'annullamento della svalutazione

Come statuito dal legislatore comunitario (art. 15, par. 1 dd), la svalutazione deve essere annullata se vengono meno i motivi che l'avevano giustificata.

Per eliminare gli effetti della svalutazione è necessario, da un lato, riadeguare il valore delle immobilizzazioni tecniche precedentemente ridotto e, dall'altro, rilevare una plusvalenza per annullare — seppure con ritardo — l'effetto della minusvalenza creata con la svalutazione.

Se la svalutazione fosse stata contabilizzata con procedura diretta si renderebbe necessario comporre la scrittura:

[5] _____ data _____			
IMMOBILIZZAZ.	a	PLUSV. DA ANNULLAMENTO SVALUTAZIONE	
per annullamento degli effetti della precedente svalutazione			

Se si fosse seguita la procedura indiretta si rileverebbe l'articolo:

(8) L'art. 12/598 così dispone: «*Nella determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2 si tiene conto anche delle plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio in conseguenza delle valutazioni di cui agli artt. 62 e 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*».

(9) Il primo comma dell'art. 74 così dispone: «*I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni*».

(10) Per la dimostrazione si rimanda al mio articolo *Valutazioni di bilancio e fiscali*, all'articolo di G. Minnella, *Mod. 760. Principio di competenza e iscrizione dei costi nel conto Profitti e Perdite* pubblicati sul n. 3 di C&B.

[6] data

F.DO SVALUT. IMMOB. TECN.	a	INSUSS. ATT. DA ANNULL. SVAL.	
per annullamento degli effetti della precedente svalutazione			

Non si originerebbe, dunque, una plusvalenza ma avrebbe formazione una insussistenza attiva (fiscalmente denominata sopravvenienza attiva) per recupero a reddito di componenti negativi precedentemente contabilizzati.

Ove, invece, la svalutazione fosse stata annotata in forma di maggiori quote di ammortamento, sarebbe necessario ridurre l'entità del fondo ammortamento con la scrittura:

[7] data

F.DO AMMORT.	a	INSUSS. ATTIVA	
per annullamenti degli effetti della precedente svalutazione			

Tanto la PLUSVALENZA quanto l'INSUSSISTENZA originatesi per annullamento di precedente svalutazione dovrebbero essere accolte direttamente nel conto Profitti e Perdite — onde concorrere, quali componenti positivi straordinari, alla formazione del reddito — così come era stata accolta nel conto del risultato economico la precedente svalutazione.

12. Le Risoluzioni citate nel testo

Risoluzione 9/581 del 5 maggio 1979 (Min. Fin., Dir. Gen. Imposte)

«Una associazione, facendosi partecipe di alcune esigenze manifestatele da imprese ad essa associate, pone quesito in merito ad alcuni problemi derivanti dalla costruzione e dall'ammortamento di beni industriali.

In sintesi, vengono posti i seguenti quesiti:

1) se l'obsolescenza, per la sua caratteristica di abbreviare la vita utile del bene, possa considerarsi, agli effetti fiscali, equivalente ad una più intensa utilizzazione del cespite e rendere, quindi, applicabile il terzo comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

2) se tale procedura possa essere adottata anche nei confronti dei cespiti usati.

In ordine al primo punto, pur dovendosi concordare con l'associazione istante che le tabelle di ammortamento considerano ampie specie di beni che nella realtà aziendale vengono sottoposti a diversi gradi di svalutazione, non può, tuttavia, non considerarsi che le predette tabelle ebbero a base della loro formazione il calcolo di una vita media per specie di beni ritenuti omogenei; per cui quel normale periodo di deperimento, astrattamente considerato per specie, comprende anche una normale obsolescenza del bene e, pertanto, si ritiene che un tale fenomeno abbia trovato capienza nel coefficiente di ammortamento.

Quanto, poi, al considerare una obsolescenza più accentuata, si sottolinea che un tale fenomeno trova rilevanza fiscale al momento della dismissione del bene dal processo produttivo, poiché solamente allora tale superamento tecnologico assume il carattere della certezza e della definitività. Il costo residuo sarà, pertanto, contabilizzato a carico dell'esercizio in cui l'obsolescenza rende improduttivo il cespite.

Per altro, si osserva che una presa in considerazione di un tale fenomeno non può avvenire in modo diverso da quello sopra menzionato; nè, tanto meno, per ogni singolo bene; infatti, ove un tale ordine di considerazioni potesse trovare concreta esistenza, si verrebbero ad includere metodi di ammortamento a quote variabili che il legislatore fiscale non ha ritenuto di poter ammettere.

In ordine al secondo punto, si ritiene che nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 68, il raffronto è posto tra l'effettiva utilizzazione del cespite e la normale utilizzazione che del cespite ne fa il settore al quale esso appartiene. Il caso, invece, prospettato a questa Direzione non attiene all'utilizzazione del bene bensì alla sua capacità residuale di cedere le restanti utilità. Pertanto, considerata la impossibilità di modificare i coefficienti di ammortamento se non per categorie, è da ritenere che l'obsolescenza del cespite usato trova una prima valutazione nel minor prezzo di acquisto; i maggiori costi di manutenzione e riparazione che da esso discendono trovano, poi, la loro disciplina giuridica nell'ultimo comma del più volte citato art. 68 ed, infine, l'eventuale anticipata dismissione del cespite rende applicabile l'ipotesi prevista nel caso di una obsolescenza accentuata.

Pertanto, devesi ritenere che anche in una siffatta ipotesi il cespite usato non sia di per sé stesso titolo sufficiente ad integrare la fattispecie del terzo comma del citato art. 68.

A nulla rileva, pertanto, che, a seguito dei richiamati fenomeni, o per altre cause, l'ammortamento consentito dalle norme fiscali non comprende l'intero ammontare dell'ammortamento conseguente alla retta applicazione delle norme di valutazione contenute nel Codice civile. Tuttavia nulla vieta che, anche allo scopo di coprire in tutto o in parte il predetto divario, il contribuente faccia ricorso all'ammortamento anticipato di cui alla seconda parte del citato terzo comma dell'art. 68 del D.P.R. n. 597/1973».

Risoluzione 9/2715 del 22 dicembre 1980 (Min. Fin., Dir. Gen. Imposte)

«Una Società ha sottoposto all'esame della scrivente un quesito in tema di svalutazione di impianti.

Il caso prospettato può riassumersi nei termini che seguono.

In occasione dell'esame di una ristrutturazione aziendale è emerso che gli impianti della Società

esaminata risultavano allocati in bilancio per un importo tanto elevato che, secondo determinati criteri, non permette all'azienda di prevedere un miglioramento dei risultati dell'esercizio a causa della bassa redditività degli impianti rispetto al valore di libro.

Per restituire significatività alle valutazioni espresse in bilancio ed in conformità ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2425 e seguenti del Codice civile, gli amministratori ed i sindaci hanno ritenuto di dovere procedere a svalutare le immobilizzazioni gravando al conto dei profitti e delle perdite l'importo della svalutazione.

Ad avviso della Società istante la suddetta svalutazione dovrebbe assumere rilevanza solo sotto l'aspetto civilistico e pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi si dovrebbe operare il raccordo tra il risultato economico e quello fiscale con una variazione in più, pari all'importo della svalutazione, attribuendo così ai beni, sotto l'aspetto fiscale, il valore ante svalutazione.

Rappresenta inoltre che, stante la ininfluenza della svalutazione sul valore fiscale delle immobilizzazioni, non dovrebbe escludersi la possibilità di applicare l'aliquota d'ammortamento al costo dei beni risultanti dal libro dei cespiti ammortizzabili che non ha risentito dell'operazione di svalutazione con la conseguenza che in sede di dichiarazione dovrà operarsi una variazione in meno pari alla differenza tra l'ammortamento civilistico calcolato sul minor costo dei beni e quello fiscale.

La predetta Società fa presente che a tale soluzione sembra portare la stessa disposizione del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973 che rapporta la quota di ammortamenti fiscalmente deducibili al costo dei beni, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con l'apposita tabella.

Al riguardo si rappresenta come in effetti, nella prospettata fattispecie, l'abbattimento del valore degli impianti in bilancio in base alla norma civilistica non può svolgere rilievo fiscale nell'esecizio in cui è operato in quanto si pone al di fuori delle specifiche previsioni di cui all'art. 56 del D.P.R. n. 597.

Ciò stante, atteso che la quantificazione delle quote di ammortamento dei beni materiali è in funzione del costo degli stessi da assumersi, quest'ultimo, ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. n. 597, si pone ancora il problema della possibilità di deduzione ai fini fiscali di quote superiori a quelle che hanno interessato il bilancio civile. La questione comunque è chiaramente superata per la espressa previsione dell'art. 74, secondo comma, del D.P.R. n. 597 che ammette una deroga all'obbligo della necessaria imputazione del conto economico, come condizione di deducibilità fiscale, nei casi di costi ed oneri imputati al conto dei profitti e delle perdite in un periodo di imposta precedente, se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata in ottemperanza alla normativa fiscale. È questa, in effetti, l'ipotesi che si realizza nel caso rappresentato ove le maggiori quote di ammortamento si pongono a fronte della precedente minusvalenza patrimoniale contabilizzata in bilancio ma non riconosciuta ai fini fiscali. Si ritiene quindi che la rappresentata impostazione di bilancio e fiscale in ordine alla prospettata svalutazione degli impianti sia da ritenere senz'altro corretta».

NEL PROSSIMO NUMERO

Saranno illustrati quattro criteri logici per determinare l'ammontare della svalutazione.